

A) Allegato alla delibera di Giunta Comunale
n. 61 del 09.10.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO BACCHETTA DOTT. CARMELO MARIO

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

(Provincia di Cuneo)

Repertorio n. del /2019

CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ART. 14, COMMA 2 DELLA

L.R. 28/12/2007 N° 28 "NORME SULL'ISTRUZIONE, IL

DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA"

TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONASTEROLO DI

SAVIGLIANO E LA SCUOLA MATERNA NON STATALE DI

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO PER IL SERVIZIO DI SCUOLA

MATERNA

L'anno *duemiladiciannove* il giorno

del mese di

con il presente atto convenzionale a valere

tra:

- il COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO e l'Ente

gestore della scuola dell'infanzia "ASILO INFANTILE

SCUOLA MATERNA - MONASTEROLO DI SAVIGLIANO"

Premesso:

- che la scuola dell'infanzia risponde al

principio del pluralismo istituzionale ed educativo

sancito dalla Costituzione;

- che essa svolge una pubblica funzione di

carattere educativo e sociale;

- che la stessa è:

- scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della legge 62/2000;

- scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro e svolgimento del servizio con modalità non commerciale ex art. 5 del D.M. MIUR n. 278 del 28 marzo 2019;

- che la Regione Piemonte, con l'art. 14 della L.r. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

- che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;

- che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

TRA

il Comune di Monasterolo di Savigliano con sede in
Piazza Castello n. 6, rappresentato dal Sindaco pro-
tempore Sig. Alberione Giorgio nato a Saluzzo il
07/02/1965 (C.F. e P.I. del Comune: 00489010041)

E

l'Ente "ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA - MONASTEROLO
DI SAVIGLIANO" rappresentato nella persona del
Presidente pro-tempore Sig.ra Carezzana Nilde nata a
Savigliano il 08/05/1978 (C.F. 86000770049 e P.I.
della Scuola Materna 02404330041) come tale eletto
con verbale dell'Ente in data 7.10.2016, avente sede
legale a Monasterolo di Savigliano in Via Mazzini n.

2,

Con:

n. 2 sezioni autorizzate

n. 2 insegnanti tempo pieno, n. 1 assistente
scolastica tempo pieno e n. 1 cuoca part-time;

ubicata a Monasterolo di Savigliano Via Mazzini n. 2

Si CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale
della presente convenzione.

Articolo 2 - Accoglienza dei bambini

L'ente gestore della scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini - in età di ammissione alla scuola dell'infanzia - senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 104/92 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Articolo 3 - Partecipazione delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

Articolo 4 - Contribuzione degli utenti

L'ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la commissione di cui al successivo articolo 11, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

Articolo 5 - Adempimenti della scuola

L'ente gestore della scuola si impegna:
ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto delle normativa di settore; a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno otto ore giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni; a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione; a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

Articolo 6 - Personale

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio

corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 7 - Rendicontazione

L'ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune - entro il 15 settembre di ogni anno - un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 10 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati: numero delle sezioni attivate; numero di bambini iscritti a ciascuna sezione; numero e qualifica del personale impiegato; sistema tariffario applicato.

Articolo 8 - Indicatori di gestione

Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico-finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

ENTRATE

- Contributo di cui all'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28
- Contributo erogato dal Comune nel corso

dell'anno di riferimento ai sensi della presente

convenzione e di cui all'art. 9 - lettera a

- Rette a carico delle famiglie
- Contributo del Ministero Pubblica istruzione

SPESE

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario
- Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione
- Spese generali di funzionamento della scuola
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Spese per attività didattiche

Articolo 9 - Adempimenti del Comune

II Comune, preso atto degli impegni assunti dalla scuola dell'infanzia paritaria convenzionata per lo svolgimento del suo servizio sociale ed educativo, sostiene la stessa attraverso i seguenti interventi:

- a) eroga alla scuola dell'infanzia convenzionata un contributo annuo per le spese di gestione;
- b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento della scuola dell'infanzia paritaria convenzionata;
- c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento

contributivo, i contributi regionali previsti da
specifica normativa;

d) assicura il coordinamento nell'ambito della rete
dei servizi per la prima infanzia e con i servizi
educativi presenti sul territorio comunale

I contributi di cui alle lettere a) e c) saranno
assoggettati alle ritenute - se e in quanto dovute -
previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e
successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 - Contributo comunale

II contributo di cui al precedente articolo 9
lettera a) - verrà erogato annualmente, in base alle
disponibilità di bilancio, al fine di realizzare un
trattamento paritario nei confronti degli utenti
delle diverse scuole dell'infanzia, nell'importo e
secondo le modalità stabilite da apposito atto
amministrativo. L'ente gestore dovrà trasmettere al
Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del
contributo stesso.

Articolo 11 - Commissione

E' istituita una Commissione composta da sei
componenti di cui: due componenti quali
rappresentanti del Comune, due componenti quali
rappresentanti della Scuola e due componenti quali
rappresentanti dei genitori con il compito di:

a) verificare l'applicazione della presente convenzione;

b) esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7;

c) esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti di cui al precedente art. 4;

d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra le scuole dell'infanzia paritarie e altri tipi di scuole esistenti nel comune.

La Commissione opera a titolo gratuito.

Articolo 12 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni 3 (tre) decorrenti dal 2020 ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo alla scadenza.

Per Il Comune

Per l'Ente Gestore

Il Sindaco

Il Legale Rappresentante

Alberione Giorgio

Carezzana Nilde

